

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

il Governo, con il decreto in esame ha stabilito che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007;

nel decreto in esame è anche ribadito che le richiamate ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna;

le opere relative alla Sassari-Olbia sono programmate nell'evento dei 150 anni dell'Unità d'Italia e, per lo stesso intervento, il Governo ha disposto la pubblicazione delle gare d'appalto già dallo scorso agosto 2008 e si è in attesa di definire la ripartizione dei fondi FAS tra Stato e Regione per l'avvio delle opere;

si prende atto che tale opera non risulta essere affidata all'unità di missione del G8 ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità Nazionale – quale stazione appaltante per conto del soggetto attuatore;

per la strada statale Sassari-Olbia (svincolo SS 131 bivio Ploaghe – SS 597 – SS 199) sono stati già banditi gli appalti per l'adeguamento al tipo B con piattaforma a quattro corsie;

il Governo si è concretamente impegnato con il disposto dell'articolo 17 del decreto in esame « al completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate » e appare necessario prevedere nell'ambito delle ordinanze commissariali un apposito provvedimento che consenta di rispettare integralmente i contratti in essere sottoscritti per la realizzazione delle opere stesse,

impegna il Governo

a valutare il coordinamento, con atto commissariale, del termine a partire dal quale non sono più dovute le percentuali di corrispettivo riconosciute agli operatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite in più turni, relativamente agli interventi oggetto dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, con la data di entrata in vigore del decreto-legge (28 aprile 2009), evitando che con la data del 1° marzo 2009 indicata nel decreto si possa provocare un effetto retroattivo, incidendo su posizioni già consolidate delle imprese esecutrici dei lavori oggetto della citata ordinanza.

9/2468/20. Pili, Murgia, Vella, Nizzi, Testoni.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

considerando che in seguito agli eventi sismici dell'aprile 2009, che hanno interessato l'Abruzzo, è aumentata la consapevolezza del Paese sull'importanza della prevenzione sismica e della necessità di adoperare metodi di progettazione di

edifici ed infrastrutture sempre più legati alle recenti conoscenze scientifiche in materia;

considerando che la normativa italiana ha da sempre posto particolare attenzione alle costruzioni in zona sismica;

considerando che l'articolo 1-*bis* del disegno di legge n. 2468 pone il limite al 30 giugno prossimo alla possibilità di adoperare, in alcune situazioni, le norme tecniche vigenti prima del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 « Norme tecniche per le ricostruzioni »;

considerando che in mancanza del citato articolo 1-*bis* la possibilità di scelta della norme di riferimento era estesa fino al 30 giugno 2010, di conseguenza sia le attività di progettazione che quelle di produzione di materiali e manufatti in molti casi stanno procedendo sulla base della normativa previgente;

considerando che la data del 30 giugno è talmente ravvicinata da compromettere una serie di attività già avviate,

impegna il Governo

a chiarire che l'applicazione dell'articolo 1-*bis* ha valore per i progetti presentati dopo il 30 giugno 2009.

9/2468/93. Costa, Tortoli.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premessi che:

il territorio abruzzese con le sue peculiarità sociali, architettoniche, richiede che venga salvaguardata la propria identità territoriale con la ricostruzione dei centri storici;

nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il Senato ha approvato un emendamento all'articolo 14 e cioè il comma 5-bis con il quale si stabilisce che i sindaci dei comuni, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo e il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, predispongano piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico;

la norma non specifica le modalità con cui debbano essere attuate le suddette linee di interesse strategico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che:

all'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provveda mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

la proposta di piano sia adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

la proposta di piano sia pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati e divenga efficace dopo la deliberazione della Giunta comunale.

9/2468/97. Picchi, Tortoli.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

nell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 sono contenute le norme relative all'apprestamento e realizzazione urgente di moduli abitativi per le persone le cui abitazioni sono state distrutte o danneggiate;

la necessità di assicurare in tempi brevi i relativi alloggi comporta l'avvio immediato di interventi di ricostruzione o ristrutturazione degli edifici;

l'entità dei danni subiti da alcuni edifici non ne rende economicamente e staticamente conveniente il recupero;

nell'ambito del processo di recupero degli immobili va tenuto presente l'obiettivo della riqualificazione non solo edilizia ma anche urbanistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che la ricostruzione degli immobili ovvero quelli la cui ristrutturazione, come verificato dal comune non sia tecnicamente ed economicamente possibile, sia consentita, nell'ambito dello stesso comune, anche su area diversa da quella di origine eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e con diversa ricomposizione planovolumetrica. Nel caso di trasferimento della volumetria in altra area, l'area di origine sarà gravata da vincolo di inedificabilità, salvo diversa prescrizione comunale. Gli interventi di ricostruzione degli immobili dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa antisismica, anche con l'accor-

pamento volumetrico tra più immobili nonché con l'aumento di cubatura nella misura massima del 20 per cento a condizione che, per gli immobili residenziali, sia garantito un incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio previste dal decreto legislativo n. 192 del 2005 in misura non inferiore al 30 per cento.

9/2468/99. Mazzoni, Minardo, Tortoli, Palmieri, Toccafondi, Picchi, Parisi.

OMISSIS